

## DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/226 DELLA COMMISSIONE

dell'11 febbraio 2015

**che modifica la decisione di esecuzione 2012/535/UE per quanto riguarda la definizione di legname sensibile e le misure da adottare nelle zone delimitate**

[notificata con il numero C(2015) 645]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 3, quarta frase,

considerando quanto segue:

- (1) L'applicazione della decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione <sup>(2)</sup> ha portato a concludere che la definizione di legname sensibile dovrebbe comprendere il legname di conifere (*Coniferales*) che non ha conservato la sua superficie rotonda naturale, gli alveari e le cassette-nido per uccelli, tenendo conto dei rischi specifici connessi ai frequenti movimenti degli alveari e di tali cassette. Andrebbe inoltre escluso da tale definizione il legname sottoposto a un trattamento volto ad eliminare il rischio legato alla presenza del nematode del pino (PWN).
- (2) In considerazione della natura del vettore, tutte le piante sensibili abbattute e i residui dell'abbattimento che si trovano nelle zone cuscinetto andrebbero immediatamente rimossi.
- (3) È opportuno chiarire che il legno privo di corteccia che sia stato sottoposto ad apposito trattamento termico a norma della decisione di esecuzione 2012/535/UE può essere trasportato anche durante la stagione di volo del vettore.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione 2012/535/UE.
- (5) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

## Articolo 1

La decisione di esecuzione 2012/535/UE è modificata come segue:

1) All'articolo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) "legname sensibile": il legname di conifere (*Coniferales*) che rientra in uno dei seguenti punti:

i) legname ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2000/29/CE;

<sup>(1)</sup> GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1.<sup>(2)</sup> Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di *Bursaphelenchus xylophilus* (Steiner e Buhner) Nickle *et al.* (nematode del pino) (GU L 266 del 2.10.2012, pag. 42).